

12

Gaspare Ambrosini
Presidente della Corte Costituzionale
con il Presidente della Repubblica

LE

NEI PRIMI SETTE ANNI
DELLA SUA ATTIVITÀ

DISCORSO PRONUNCIATO
DAL PRESIDENTE DELLA CORTE
GASPARE AMBROSINI
IL 22 GENNAIO 1963
ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ANTONIO SEGNI

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

NEI PRIMI SETTE ANNI
DELLA SUA ATTIVITÀ

DISCORSO PRONUNCIATO
DAL PRESIDENTE DELLA CORTE

GASPARE AMBROSINI

IL 22 GENNAIO 1963

ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ANTONIO SEGNI

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

NEI PRIMI SEPTUAGINTA ANNI
DELLA SUA ATTIVITÀ

DIRETTORE RESPONSABILE
DAL PARLAMENTO DELLA CORTE
GASPARI ANTONIO
IL 22 GIUGNO 1963
ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA
ANTONIO ANTONIO

Il sistema del controllo di legittimità costituzionale delle leggi è strettamente collegato col sistema della Costituzione rigida, la cui ragione di essere discende dall'esigenza di una realizzazione più completa del valore superiore delle norme della Carta fondamentale rispetto a quelle delle leggi ordinarie. E ciò allo scopo di dare una maggiore garanzia ai diritti dei cittadini e di assicurare che l'attività degli stessi poteri sovrani venga esercitata nei limiti formali e sostanziali stabiliti dalla Costituzione.

I.

Il sistema del controllo di legittimità costituzionale delle leggi è strettamente collegato col sistema della Costituzione rigida, la cui ragione di essere discende dall'esigenza di una realizzazione più completa del valore superiore delle norme della Carta fondamentale rispetto a quelle delle leggi ordinarie. E ciò allo scopo di dare una maggiore garanzia ai diritti dei cittadini e di assicurare che l'attività degli stessi poteri sovrani venga esercitata nei limiti formali e sostanziali stabiliti dalla Costituzione.

Si tratta di un'esigenza che era già stata avvertita dai Padri della Costituzione americana, e specialmente da Alexander Hamilton, il quale sostenne che, essendo il Costituente il potere superiore dal quale il Legislativo ha attribuite funzioni e facoltà determinate, non può questo, cioè il potere legislativo, esercitarle al di là dei limiti od in senso contrario a quello stabilito dal Costituente nella Carta fondamentale, e che in conseguenza non può essere ritenuta valida una legge che contrasti con la Costituzione.

Il principio venne poi in concreto applicato dalla Corte Suprema, a cominciare dalla celebre sentenza resa nel 1803 per il caso *Marbury v. Madison*, nella quale la Corte presieduta da John Marshall affermò che « un atto legislativo contrario alla Costituzione non è legge ».

In verità l'affermazione del potere della Corte Suprema di sindacare le leggi approvate dal Congresso non avvenne senza resistenze e senza riserve e critiche, mosse anche da grandi personalità della storia americana, a cominciare da Jefferson ed a finire ai due Roosevelt.

Ma ogni opposizione fu superata per la logica del sistema della Costituzione rigida che era stato adottato dalla Convenzione di Filadelfia, per la sapienza e l'alto senso di responsabilità dei giudici e per la sensibilità del popolo americano, che, pur tra tanti contrasti, ha sempre visto nella Corte Suprema l'organo di garanzia dei principi di libertà e di democrazia.

* * *

In Italia l'esigenza di dare la garanzia massima ai diritti dei cittadini e di evitare che rappresentanti degli organi sovrani travalichino i limiti della loro competenza istituzionale e di garantire, inoltre, l'attuazione del nuovo ordinamento regionale fu sentita, dopo la seconda guerra mondiale, non da ristretti gruppi politici, ma da larghe correnti del Paese, ed in modo determinante dalla maggioranza dei deputati dell'Assemblea costituente, che adottò il sistema della costituzione rigida e il sistema del controllo di costituzionalità, affidandolo ad un organo apposito, la Corte costituzionale.

La formazione della Corte costituzionale doveva perciò avvenire *de plano*, giacchè, a differenza della costituzione americana, che non fa alcuna specificazione in proposito (ragione per la quale era stata perfino messa in dubbio la stessa legittimità del suddetto potere di controllo sulle leggi da parte della Corte Suprema), la Costituzione italiana non solo dispone espressamente l'istituzione di tale organo particolare, ma ne indica in modo specifico i compiti.

Senonchè quei motivi di opposizione e di diffidenza, che erano stati addotti nei riguardi della Corte Suprema degli Stati Uniti, o motivi simili, od altri motivi dovuti alle particolari condizioni politiche del nostro Paese, e fors'anche il ricordo del fallimento della Corte costituzionale istituita in Germania dopo la prima guerra mondiale secondo il disposto della Costituzione di Weimar del 1919, influirono nell'ostacolare la formazione della Corte.

E particolarmente, forse, influi il rilievo che il sistema di controllo della Corte costituzionale contrasterebbe (siccome

sottolineò V. E. Orlando alla Costituente ed ancora dopo, in uno scritto del 1951 sulla forma di governo in Italia) col sistema del regime parlamentare.

È da ricordare inoltre che taluni, anche in buona fede, dicevano che la Corte avrebbe avuto poco da fare, e che l'ufficio di giudice costituzionale sarebbe stato una sinecura.

Per varie ragioni adunque passarono quasi otto anni dalla entrata in vigore della Costituzione, prima che la Corte costituzionale venisse costituita.

Il 15 dicembre 1955 i Giudici prestarono giuramento, al Quirinale, nelle mani del Presidente Gronchi, il quale, in un alto e nobile discorso rivolto ai Giudici ed al Paese, disse, tra l'altro, che la Corte si inserisce nel complesso sistema di separazione ed equilibrio tra i vari poteri, « come elemento direi nello stesso tempo moderatore e, per taluni rispetti, anche propulsore delle attività legislative ed esecutive ».

Subito dopo il giuramento, i Giudici si riunirono al Palazzo della Consulta, e procedettero all'elezione del primo Presidente, l'antico parlamentare ed ex Capo provvisorio dello Stato e primo Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola.

Nei primi tre mesi del 1956 la Corte provvide alla propria organizzazione interna ed all'emanazione delle « Norme integrative » per lo svolgimento dei giudizi intesi alla decisione delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni.

* * *

Il 23 aprile 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, ebbe luogo la prima udienza inaugurale con un memorabile discorso pronunciato dal Presidente De Nicola.

Da allora la Corte ha svolto la sua alacre e feconda attività con i risultati che passerò ad esporre.

Diversi problemi attinenti al funzionamento della Corte sono stati in questo periodo di tempo risolti; altri però ne restano,

pure di carattere fondamentale, che siamo certi saranno anch'essi presto risolti, come quello attinente alla continuità di vita della Corte alla scadenza del dodicennio dalla sua fondazione, come l'altro della posizione, anche formale, della Corte nell'ambito degli organi costituzionali dello Stato, e l'altro ancora del necessario coordinamento dell'attività della Corte con quella degli altri supremi organi costituzionali nella formazione ed esecuzione delle leggi.

* * *

Nel discorso inaugurale pronunciato il 23 aprile 1956, alla presenza del Capo dello Stato, il Presidente De Nicola credette opportuno enunciare gli intendimenti con i quali la Corte si accingeva ad adempiere la sua missione.

« Spetta a me — egli disse — di dire a Voi qui ed al popolo italiano fuori di qui, con semplicità e chiarezza, senza opulenze verbali, con quali intendimenti ci accingiamo ad adempiere l'alta missione che ci è stata affidata nel regime democratico che si fonda sul saggio equilibrio delle forze in perenne ed inevitabile contrasto ».

E dopo varie considerazioni aggiunse: « Noi abbiamo questo dono necessario per l'adempimento dei nostri compiti: la fede, accompagnata da una infrangibile fermezza, che non ha nulla da vedere con l'arbitrio. Non avremo bisogno nè di sprone nè di freni per la nostra opera non effimera ma duratura attraverso una nuova giurisprudenza, che avrà uno straordinario impulso sulla vita nazionale ».

Sia consentito oggi a me, che pur ho tanta minore autorità del Presidente De Nicola, ma tuttavia non minore fede, di dire a Voi, qui, ed al popolo italiano, fuori di qui, come la Corte ha assolto la sua missione nei primi sette anni della sua attività, e di sottolineare il contributo che ha dato con la sua giurisprudenza allo svolgimento ed alla applicazione di molte disposizioni della Costituzione e degli Statuti delle Regioni (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige).

* * *

Non mi dissimulo che sette anni di attività possono sembrare pochi per giudicare un istituto, che non aveva precedenti nel passato ordinamento, rispetto al quale costituisce anzi una innovazione profonda; ma si tratta dei primi sette anni di attività, che per le difficoltà stesse del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e per la gravità, delicatezza ed urgenza dei compiti affidati al nuovo istituto, rappresentano un vero ciclo storico.

È infatti in questo primo periodo di tempo che la Corte costituzionale ha preso sempre più nettamente forma e vitalità quale custode e garante della legge fondamentale.

Le cifre sulle controversie proposte davanti alla Corte e sulle decisioni emanate basterebbero già a dimostrare quale è stata l'entità del suo lavoro.

Se si raffronta il numero dei casi esaminati dalla Corte italiana con quelli della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, che fu istituita nel 1790 e che ha perciò 172 anni di vita, si vede quanto più accentuato sia in questo campo il volume di attività della Corte italiana.

Secondo i calcoli del Corwin, in più di un secolo e mezzo di vita, la Corte Suprema americana ha deciso più di 4.000 casi di controversie costituzionali; la Corte italiana in sette anni ne ha deciso proporzionalmente un numero molto superiore.

Certamente è difficile dare a tale differenza di cifre un concreto valore, anche ed anzitutto perchè i presupposti e la portata dell'attività delle due Corti sono diversi; ma, comunque, è fuori dubbio che l'entità del lavoro della Corte italiana è imponente.

* * *

Dall'inizio della sua attività, cioè dal 1956 a tutto il dicembre 1962, sono pervenuti alla Corte gli atti introduttivi di 1.364 giudizi, dei quali: 1.165 relativi a questioni di legittimità costituzionale

di leggi o atti aventi forza di legge proposti in via incidentale con ordinanze dei giudici delle cause principali, 124 relativi a giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale con ricorsi dello Stato e delle Regioni, e 75 relativi a giudizi per conflitti di attribuzione proposti con ricorsi dello Stato e delle Regioni e della provincia di Bolzano.

Nel settennio trascorso non è stato proposto alla Corte alcun giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nè si è fatto luogo — e speriamo non si farà mai luogo — a giudizi su atti di accusa.

Non si è fatto e non avrebbe potuto nemmeno farsi luogo, dato lo stato della legislazione, a giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativo.

Quanto ai giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale, in tutto 124, è da rilevare che 83 furono proposti dallo Stato contro leggi delle quattro Regioni a statuto speciale e della provincia di Bolzano, e 35 dalle suddette Regioni e Provincia contro leggi statali. Si debbono aggiungere 6 ricorsi proposti dalla provincia di Bolzano contro leggi della Regione Trentino-Alto Adige.

In tema di conflitti di attribuzione furono proposti, sempre dal 1956 al 1962: 32 ricorsi dello Stato contro atti delle quattro Regioni e della provincia di Bolzano, 41 da queste contro atti statali; e 2 dalla provincia di Bolzano contro atti della Regione. La provincia di Trento figura in questo quadro soltanto per un ricorso proposto nei riguardi dello Stato. In tutto adunque furono proposti 75 ricorsi.

Le sentenze e le ordinanze emanate dalla Corte ammontano rispettivamente a 397 e 199, in tutto 596.

Con tali decisioni sono stati però, in realtà, risolti, per effetto di pronunce emanate con unica sentenza od ordinanza su controversie aventi oggetto simile o strettamente connesso, 1.183 giudizi, dei quali 994 giudizi di legittimità costituzionale proposti in via incidentale, 117 giudizi proposti in via principale e 72 conflitti di attribuzione.

È da notare che delle 994 questioni di legittimità costituzionale proposte in via incidentale, 416 vennero giudicate fondate con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, mentre 578 vennero dichiarate non fondate.

Dei 117 ricorsi per questioni di legittimità proposte in via principale, vennero accolti, con conseguente pronuncia di illegittimità delle norme impugnate, 64 ricorsi, dei quali: 51 dello Stato contro leggi delle quattro Regioni e della provincia di Bolzano, 11 di dette Regioni contro leggi statali, e 2 della provincia di Bolzano contro leggi della Regione. Ne vennero invece respinti 40, dei quali 13 dello Stato contro leggi regionali, 24 delle Regioni contro leggi statali, e 3 della provincia di Bolzano contro leggi della Regione.

Venne pronunciata inoltre l'estinzione di 13 giudizi.

Nessun ricorso fu presentato dalla provincia di Trento, nè contro di essa.

Dei 72 ricorsi per conflitti di attribuzione, ne vennero accolti in tutto 33, dei quali: 22 presentati dallo Stato contro atti delle quattro Regioni e della provincia di Bolzano, 10 dalle suddette Regioni e provincia contro atti dello Stato, ed uno dalla provincia di Bolzano nei riguardi della Regione. Vennero invece respinti 35 ricorsi, dei quali: 5 dello Stato, 29 delle Regioni e provincie di Bolzano e di Trento contro atti dello Stato, ed uno della provincia di Bolzano rispetto alla Regione.

Quattro giudizi furono dichiarati estinti.

* * *

Non mi soffermo sui raffronti e sulle considerazioni cui possono dar luogo le cifre che sono venute esponendo; qui mi basta averle indicate per mostrare quanto notevole sia stata l'attività svolta dalla Corte nei primi sette anni della sua vita.

Rilevo soltanto che il numero delle questioni proposte con ordinanze emesse dai giudici della causa principale non è diminuito, siccome taluni ritenevano dovesse avvenire.

Nel 1962 infatti il numero dei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via incidentale è stato di 210, maggiore quindi rispetto alla media di 169 dei precedenti sei anni. È da notare, d'altra parte, che è diminuito il numero degli atti introduttivi dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale e dei conflitti di attribuzione; il che può indicare che da parte dello Stato e delle Regioni si tiene conto dei principi affermati dalla Corte nelle sentenze degli anni precedenti.

Nello stesso decorso anno il numero delle questioni di legittimità proposte in via incidentale decise dalla Corte è salito a 238, con un notevole aumento rispetto alla media degli anni precedenti, dal 1957 al 1961, che era 126.

Nei primi venti giorni del corrente mese di gennaio sono già pervenute alla Cancelleria della Corte ben 24 ordinanze di proposizione di questioni di legittimità in via incidentale.

II.

Passo ad occuparmi della giurisprudenza della Corte, cominciando dalla parte attinente alla sua competenza ed alla instaurazione dei giudizi dinanzi ad essa, particolarmente per il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Giova premettere che nel nostro sistema la Corte non ha potere di iniziativa, e che, d'altra parte, né i cittadini né altri soggetti dell'ordinamento possono adirla direttamente, giacché soltanto allo Stato ed alle Regioni è riconosciuto il diritto di impugnare direttamente, in via cosiddetta principale, l'uno le leggi delle seconde, e viceversa.

Ai cittadini ed agli altri soggetti, come al Pubblico Ministero, è riconosciuta la facoltà di sollevare la questione di legittimità costituzionale soltanto in via cosiddetta incidentale, cioè nel corso di un giudizio pendente avanti un organo giurisdizionale, al quale poi spetta la potestà di decidere sulla richiesta, ed anche di proporre la questione di ufficio.

Orbene, in relazione specialmente ai giudizi proposti in via incidentale, che hanno costituito e costituiscono la maggior parte del contenzioso di legittimità costituzionale, va rilevato che l'interpretazione data dalla Corte alle norme attinenti alla sua competenza ed alle forme e condizioni di introduzione dei giudizi ha facilitato agli interessati la possibilità di arrivare, sia pure in via incidentale, a sottoporre all'esame di essa il maggior numero di questioni.

* * *

Nella sua prima sentenza (la n. 1 del 1956) la Corte ha respinto l'assunto che il giudizio di legittimità costituzionale si riferisse soltanto alle leggi posteriori alla Costituzione, ed ha affermato invece che si estende anche alle leggi anteriori, sia perchè, dal lato testuale, l'art. 134 della Costituzione e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, non fanno alcuna distinzione, sia perchè, dal lato logico, « è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali ed il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali ».

Riguardo ai decreti legislativi delegati, il cui contrasto con le leggi di delegazione era pur stato prospettato nello stesso giudizio come contrasto tra leggi ordinarie non sottoponibili come tali al sindacato di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto che anche questi decreti possono essere oggetto di sindacato, per la considerazione che nella violazione, che si riscontri in essi, dei criteri e limiti stabiliti nella legge delegante si sostanzia altresì una violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione (sent. n. 3 del 1957).

In base agli stessi criteri, la Corte ha ritenuto che il giudizio di legittimità costituzionale si estende anche alle cosiddette leggi-provvedimento, cioè ai decreti che hanno forza di legge in virtù di una legge di delegazione, ma che non contengono norme giuridiche, sibbene provvedimenti particolari (sent. n. 59 del 1957).

La Corte ha inoltre affrontato il problema del sindacato sulle norme di attuazione degli statuti regionali approvati con legge costituzionale, risolvendolo nel senso che anche a tali norme si estende il giudizio di legittimità, per la ragione che esse non possono considerarsi come norme di mera esecuzione degli statuti regionali (sent. n. 20 del 1956, e nn. 14, 67, 83 del 1962).

* * *

Quanto al concetto di autorità giurisdizionale legittimata, siccome si è detto, a proporre, su istanza di parte o di ufficio, la questione di legittimità costituzionale, la Corte, intendendo il concetto stesso in senso ampio ed estensivo, ha compreso tra i suddetti organi non solo il giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione, ma altresì:

- 1) i Consigli comunali nella materia del contenzioso elettorale (sent. n. 42 del 1961);
- 2) le Commissioni tributarie (sent. n. 12 del 1961);
- 3) il Commissario liquidatore degli usi civici (sent. n. 78 del 1961);
- 4) la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti (sent. n. 4 del 1958);
- 5) i Comandanti la Capitaneria di porto (sent. n. 41 del 1960).

Natura del tutto particolare, a questo riguardo, presenta la facoltà che la Corte ha dovuto riconoscere a se stessa, di proporre, nel corso di un giudizio dinnanzi ad essa pendente, una questione di legittimità in via incidentale, quando la risoluzione di questa avesse carattere strumentale ai fini della definizione del giudizio già instaurato. E ciò in quanto non può « ritenersi che proprio la Corte, che è il solo organo competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi, sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali » (ord. n. 22 del 1960).

Parimenti favorevole all'esperienza dei procedimenti di legittimità è stata l'interpretazione della Corte relativamente alla constatazione che nell'ordinanza di proposizione della questione di

legittimità il giudice *a quo* deve fare, a norma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, circa la non manifesta infondatezza della questione e circa la rilevanza di questa ai fini della decisione della causa principale.

La Corte ha ritenuto:

- a) per quanto si riferisce alla non manifesta infondatezza della questione, che sia bastevole la menzione nell'ordinanza del dubbio che ha in proposito il giudice *a quo*;
- b) per quanto attiene al requisito della rilevanza della questione stessa ai fini della risoluzione della causa principale, che il giudizio sulla rilevanza è di competenza del giudice *a quo*, e che il controllo della Corte è in materia limitato soltanto all'accertamento che tale giudizio sia stato compiuto e sia sufficientemente motivato.

Nè la Corte ha ritenuto di sindacare, rispetto alla causa principale, la competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di proposizione della questione di legittimità, purchè tale ordinanza provenga da un'autorità giurisdizionale.

Rilevando che il giudizio di legittimità costituzionale si svolge non nell'interesse privato ma pubblico, e che ha perciò caratteristiche proprie che lo differenziano da qualsiasi altro procedimento, la Corte ha stabilito che il processo di costituzionalità non è suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo principale dal quale ha ricevuto impulso: non trovano perciò applicazione nel processo costituzionale le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo ordinario (sent. n. 50 del 1957). Avuto una volta ingresso con l'ordinanza di rinvio, il giudizio di costituzionalità diventa autonomo, assolutamente indipendente dal giudizio principale che lo ha occasionato (sent. n. 57 del 1961).

* * *

Vengo ora a parlare del contenuto sostanziale della giurisprudenza della Corte, che si esplica nell'interpretazione sia delle leggi

ordinarie impugnate, che delle norme della Costituzione, addotte come violate da tali leggi.

Sarebbe oltremodo interessante, se il tempo a disposizione lo consentisse, esaminare anzitutto i criteri di interpretazione adottati.

In proposito basti dire che la Corte non ha seguito criteri rigidi, ma ha fatto ricorso, secondo la particolarità dei casi ed il carattere speciale delle norme e degli istituti sottoposti al suo esame, ai vari metodi e criteri di interpretazione. Ricorderò soltanto, per il rilievo che ha avuto in tante sentenze, quello evolutivo, del quale la Corte si è avvalsa fin dalle prime sentenze (nn. 3 e 8 del 1956), affermando che « non può non tenere il debito conto di una costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, se è vero, come è vero, che le norme sono non quali appaiono proposte in astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice, intesa a renderle concrete ed efficaci », ed interpretando così la norma in esame « non nel sistema in cui essa storicamente ebbe nascita, bensì nell'attuale sistema nel quale vive ».

E ricorderò altresì il metodo logico-sistematico, per il quale basta citare la sentenza n. 121 del 1957, nella quale la Corte ha fatto esplicitamente richiamo al principio « che le norme della Costituzione non vanno considerate isolatamente, bensì coordinate fra di loro, onde ricavarne lo spirito al quale la Costituzione si è informata e secondo il quale deve essere interpretata ».

Questo metodo logico-sistematico, che naturalmente vale per la interpretazione di tutte le norme giuridiche, assume maggior rilievo per le norme della Costituzione, non soltanto per la particolare natura di queste ultime, ma anche per il fatto che la Costituzione, avendo carattere composito, afferma principi che potrebbero apparire divergenti se non addirittura contrastanti (come il principio della solidarietà sociale rispetto a quello dei diritti individuali), e che la Corte, nella sua interpretazione, deve coordinare ed armonizzare nel quadro unitario dell'ordinamento costituzionale.

Credo opportuno indicare, rispetto all'interpretazione delle leggi ordinarie, un altro principio affermato dalla Corte.

Quando la disposizione di legge impugnata dà adito a varie interpretazioni, taluna in senso non contrastante e taluna in senso contrastante con la norma costituzionale addotta come violata, la Corte si è ispirata al criterio che debba prevalere l'interpretazione conforme alla Costituzione (sentenze nn. 3, 8 del 1956; 26 del 1961).

* * *

Non mi è possibile, in questa sede, per ovvie ragioni di tempo, dare neanche la semplice indicazione delle leggi ed atti aventi forza di legge impugnati, attinenti alle materie più disparate, su cui la Corte ha portato il suo esame, nè tanto meno mi è possibile accennare al contenuto di alcuna pronuncia.

Credo invece che non posso omettere di fare menzione, sia pur sommaria, della giurisprudenza della Corte in ordine alle norme costituzionali che nei vari e numerosi giudizi sono state assunte come violate, e sulle quali perciò la Corte ha dovuto egualmente portare il suo esame.

Al quale proposito è opportuno notare che l'interpretazione delle norme costituzionali è più delicata ed impegnativa di quella delle leggi ordinarie, sia per la interdipendenza e la complessità, cui ho dianzi accennato, delle disposizioni della Costituzione, sia per il carattere naturalmente più ampio e generico proprio di tanti articoli di essa, e sia ancora, e maggiormente, per gli effetti e le ripercussioni che l'interpretazione delle norme della Carta fondamentale determina non soltanto nei casi di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme ordinarie impugnate che cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma anche, data l'autorità morale di tali pronunce, nei casi nei quali le questioni sottoposte al giudizio della Corte vengono dichiarate infondate.

Ciò non toglie in questa seconda ipotesi, dato che le sentenze della Corte non hanno, come nella prima, carattere di

definitività ed irrevocabilità, che le questioni con esse decise possano nuovamente venire sottoposte all'esame della Corte stessa (sent. n. 21 del 1959).

* * *

Mi limiterò ad accennare, sia pur in modo inadeguato ed inevitabilmente lacunoso, ad alcuni principi affermati dalla Corte che, per la loro vasta portata, possono considerarsi più caratteristici e fondamentali.

Va anzitutto considerato il sistema di quei diritti dell'uomo, che provengono dalle Dichiarazioni americana e francese, ma che assumono una portata più ampia nelle Costituzioni attuali, e specie in quella italiana.

Nella Costituzione italiana, infatti, vi ha non soltanto l'innovazione, comune alle altre costituzioni, dell'estensione dei diritti dal tradizionale campo strettamente giuridico a quello economico-sociale, ma una innovazione maggiore, in quanto la Costituzione considera l'uomo, siccome dice l'art. 2, « sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità », ed in quanto, dopo la proclamazione dei diritti, afferma, altresì, l'esigenza dell'« adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

Già nella sua prima sentenza la Corte affrontò il problema della coesistenza e del temperamento dei diritti e dei doveri, affermando che la disciplina dell'esercizio di un diritto non importa di per sé violazione o negazione di esso, e che, « se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio può derivare indirettamente un certo limite del diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perchè possano coesistere nell'ordinata coesistenza civile ».

Ribadendo in altre sentenze questo principio generale, la Corte ha altresì affermato che l'intervento del legislatore nel dettare

una tale disciplina dell'esercizio dei diritti deve ritenersi ammissibile non soltanto quando la stessa Costituzione faccia in proposito un espresso rinvio alla legge ordinaria (come negli artt. 14, 16, 21, 39, ecc.), ma anche in mancanza di un tale espresso rinvio.

La Corte, d'altra parte, ha nel contempo affermato:

1) che tale intervento del legislatore incontra anzitutto un confine insuperabile nella necessità che il diritto di cui si regola l'esercizio « non ne rimanga snaturato attraverso una compressione o una riduzione del proprio ambito »;

2) e che, in ogni caso, quando per tale disciplina il legislatore conferisca dei poteri ad altra autorità, occorre che tali poteri siano adeguatamente specificati e delimitati in modo da evitare che il loro esercizio possa degenerare in arbitrio (vedi, per tutte, le sentenze n. 36 del 1958 e n. 1 del 1960).

* * *

Per i riflessi di ordine generale sulla delimitazione della sfera dei diritti di libertà in funzione dei poteri attribuiti all'autorità, degna di particolare rilievo è la sentenza n. 19 dell'8 marzo 1962, con la quale la Corte ha ritenuto che « l'esigenza dell'ordine pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, nè è incompatibile con essi ». Con la detta sentenza, in particolare, la Corte ha altresì ritenuto che « al regime democratico e legalitario consacrato nella Costituzione vigente, e basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull'eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull'impero della legge (artt. 54, 76, 79, 97, 98, 101, ecc.), è connaturale un sistema giuridico in cui gli obbiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono essere realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, e non è dato per contro pretendere di introdurre modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza ».

* * *

Fondamentale importanza ha assunto, nella giurisprudenza della Corte, l'interpretazione dell'art. 3, riguardante il principio di uguaglianza. Questo principio non può essere inteso in senso « meccanicamente livellatore ».

Non è infatti « concepibile — ha affermato la Corte — che il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, debba intendersi nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse, per regolare situazioni che esso considera diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, anche al fine di conseguire i risultati additati dal secondo comma dello stesso art. 3 » (sent. n. 28 del 1957).

D'altra parte, da questa stessa interpretazione consegue che non è neppure ammissibile che a situazioni diverse sia imposta una identica disciplina legislativa.

« Senza dubbio — ha detto la Corte nella sent. n. 53 del 1958 — la valutazione delle diverse situazioni è riservata al potere discrezionale del legislatore. Non contraddice però a questa affermazione, nè si compiono valutazioni di natura politica se si dichiara che il principio di eguaglianza è violato quando vengano assoggettate ad una indiscriminata disciplina situazioni che lo stesso legislatore considera diverse » (sent. n. 53 del 1985).

A questi principî generali discendenti dalla « disposizione fondamentale » dell'art. 3, la Corte si è costantemente orientata nell'interpretare molte disposizioni di altri articoli della Costituzione e degli statuti delle Regioni (sentenze nn. 53, 56 del 1958; 5, 12, 15, 33 del 1960; 42, 64 del 1961; 5, 7, 8, 29, 48, 65 del 1962).

* * *

Lo stesso è a dirsi per i principî generali affermati nelle successive « disposizioni fondamentali ».

Riguardo all'art. 4, ai sensi del quale « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condi-

zioni che rendano effettivo questo diritto », la Corte ha detto, nella sentenza n. 3 del 1957, che « trattasi di un'affermazione sul piano costituzionale della importanza sociale del lavoro, che costituisce un invito al legislatore a che sia favorito il massimo impiego delle attività libere nei rapporti economici »; e nella sentenza n. 53 dello stesso anno ha affermato che « è appunto nell'ambito di questa generale direttiva (art. 4) » che deve mantenersi il legislatore.

* * *

Al lume dei principî affermati nell'altra « disposizione fondamentale » dell'art. 5 sono state emanate numerose sentenze, specie, siccome dirò appresso, per la decisione delle controversie riguardanti l'ordinamento regionale.

Al principio affermato dal successivo art. 6 circa la tutela delle minoranze linguistiche si ricollegano le pronunce con le quali sono state decise questioni relative all'uso della lingua nelle Regioni mistilingui Alto-Adige e Valle d'Aosta (sent. nn. 32 del 1960 e 116 del 1961).

* * *

Del sistema degli artt. 7 e 8 la Corte ha precisato i lineamenti nella sentenza n. 125 del 1957:

« Negli artt. 7 e 8 — ha affermato la Corte — il Costituente ha dettato, rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la « parità », ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che è, sì, di eguale libertà (come dice l'art. 8, primo comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato. Infatti, mentre l'art. 7, primo comma, dichiara che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ognuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », l'art. 8, secondo comma, detta che « le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ».

* * *

È opportuno infine notare che la Corte ha avuto l'occasione di occuparsi del principio sancito nell'art. 10, per cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

A questo proposito mi sia concesso rilevare che nel nuovo clima di cooperazione mondiale, che è stato rafforzato anche dagli eventi del Concilio ecumenico, i principî di libertà e di democrazia costituiscono ormai un linguaggio comune, talchè, anche se diverse sono le vie che conducono alla loro realizzazione e quindi varie le procedure e le modalità della loro garanzia, quella favella comune avvicina ed affratella gli individui e i popoli e quindi coloro che, come noi, sono chiamati ad interpretarne gli ordinamenti; dico, come noi, Giudici delle Corti costituzionali. Sotto questo aspetto particolarmente proficui, ritengo, sono stati i contatti che la Corte italiana ha avuto con quella della Germania federale, specie nelle riunioni di studio tenute a Roma e a Karlsruhe e con le Corti degli altri Paesi.

Oggi mi è pertanto gradito rivolgere un particolare saluto alla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, che per prima affermò il principio del controllo di legittimità costituzionale delle leggi, e che compie ora 172 anni di vita. Ed un caro saluto rivolgo ai colleghi della Corte della Germania di Bonn, nata quasi contemporaneamente alla nostra, ed a quelli del lontano Giappone, delle Filippine, con i quali si sono avuti rapporti diretti, ed alle Corti di tutti i Paesi che, si può ben dire, costituiscono supreme assise del diritto, fondamento degli Stati e presto, speriamo, anche della Comunità internazionale.

* * *

Dopo questi brevi cenni sulle suindicate « disposizioni fondamentali » della Costituzione, vengo a parlare della giurisprudenza della Corte su alcuni dei tradizionali diritti di libertà con-

templati nel titolo 1° della parte prima, riguardante i « rapporti civili ».

Rispetto al diritto di libertà personale, di cui all'art. 13, la Corte ha affermato che la disposizione di tale articolo non va intesa « quale garanzia di indiscriminata libertà di condotta del cittadino » o quale « illimitato potere di disposizione della propria personalità fisica, bensì come diritto a che l'opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato è titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme ». Si tratta del riconoscimento dei tradizionali diritti di *habeas corpus*.

« La libertà personale si presenta pertanto come diritto soggettivo perfetto nella misura in cui la Costituzione impedisce alle autorità pubbliche l'esercizio della potestà coercitiva personale » (sentenze nn. 2 e 11 del 1956).

La Corte ha d'altra parte escluso che, in base all'art. 13, il cittadino possa pretendere di essere esente dagli obblighi imposti dalla solidarietà sociale, come, ad esempio, quelli segnati dell'art. 652, prima parte, del Codice penale (sent. n. 49 del 1959).

Riguardo all'art. 16, che afferma la libertà di circolazione sul territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce « per motivi di sanità e di sicurezza », la Corte, mentre ha recisamente esclusa qualsiasi restrizione determinata da ragioni politiche, ha precisato che ai « motivi di sanità e di sicurezza » possono ricondursi anche i motivi di « ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralità ».

La Corte ha respinto la tesi che il termine « sicurezza » riguardi solo l'incolumità fisica, affermando che « sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola « sicurezza » il significato di « situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza ».

Quanto alla « moralità », la Corte ha escluso che si possa tenere conto delle convinzioni intime del cittadino di per se stesse incoercibili, nonchè delle teorie in materia di moralità. Ha però, d'altra parte, nettamente affermato che « i cittadini hanno diritto

di non essere turbati ed offesi da manifestazioni immorali, quando queste risultino pregiudizievoli anche alla sanità o creino situazioni ambientali favorevoli allo sviluppo della delinquenza comune » (sent. n. 2 del 1956 e, da ultimo, sent. n. 126 del 1962).

Riguardo alla libertà di riunione, di cui all'art. 17, la Corte ha, tra l'altro, affermato che le norme di tale articolo valgono per ogni specie di riunione (comprese quelle di carattere religioso), osservando che esse norme si ispirano « a così elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilità di regimi speciali » (sent. n. 45 del 1957).

Circa il diritto di associazione, di cui all'art. 18, la Corte ha ritenuto che esso debba essere garantito non soltanto nell'aspetto positivo, ma anche in quello negativo, cioè nella libertà di non associarsi.

È da rilevare che nell'interpretare in questo senso l'art. 18, la Corte ha fatto ricorso, come già in una delle prime sentenze (la n. 4 del 1956, relativa all'istituto del « maso chiuso » proprio della provincia di Bolzano), al criterio storico, affermando che il precetto dell'art. 18 deve essere interpretato « nel contesto storico che lo ha visto nascere, e che porta a considerare quella libertà non soltanto sotto l'aspetto che è stato definito positivo, ma anche sotto l'altro, negativo, che si risolve nella libertà di non associarsi » (sent. n. 69 del 1962).

* * *

Numerose sono le sentenze della Corte sulla libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21. Ne richiamo solo alcune: la prima (la n. 1 del 1956), nella quale si respinge la tesi che la Costituzione importi una distinzione tra « manifestazione » e « divulgazione » del pensiero, e si afferma il principio per cui la stampa non può essere assoggettata ad autorizzazione, escludendo tuttavia che « con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito atti-

vià le quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati;

– le sentenze nn. 31 e 115 del 1957, nelle quali, in base ai principi già enunciati nella suddetta sentenza, si afferma che deve distinguersi in materia di stampa tra « autorizzazione » non ammessa e semplice « registrazione » che è invece ammissibile;

– la sentenza n. 33 del 1957, che tale distinzione applica nei confronti dell'art. 121 del T. U. leggi di P. S., relativo ai vari mestieri girovagli, tra cui quello di venditore e distributore di scritti, disegni o stampati;

– la sentenza n. 121 del 1957 in materia di spettacoli teatrali e cinematografici, dove si precisa la distinzione tra il controllo sul contenuto delle opere da rappresentare, che non è ammesso, e quello che può chiamarsi « polizia dello spettacolo » che è ammesso;

– la sentenza n. 44 del 1960, nella quale si esclude che sotto il termine « censura » (vietata per la stampa dall'art. 21) possa comprendersi il controllo che il direttore del giornale è tenuto a compiere sotto la sua responsabilità su quanto nel giornale stesso si pubblica;

– la sentenza n. 38 del 1961 nella quale si precisa che per « stampa » deve intendersi, ai sensi dell'art. 21, la manifestazione del pensiero a mezzo della stampa e su stampati, e non anche l'attività materiale che ne permette la riproduzione.

Alle sentenze riguardanti la libera manifestazione del pensiero possono ricollegarsi quelle sulla libertà di insegnamento e sulla scuola in genere, di cui agli artt. 33 e 34.

* * *

Degne di particolare rilievo, anche per le immediate ripercussioni di ordine economico, sono le numerose decisioni riguardanti il principio, che storicamente diede luogo all'avvento della rappresentanza politica e che è ora enunciato nell'art. 23, per cui

nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La Corte ha precisato anzitutto che il termine « prestazione patrimoniale » assume un'ampia significazione « comprensiva di ogni prestazione imposta senza che la volontà dell'obbligato vi abbia concorso, e quale che ne sia la denominazione (corrispettivo, sconto obbligatorio, ecc.) » (sentenze nn. 4, 30, 47, 122 del 1957, ecc.); col che si è riconosciuta la maggiore ampiezza della garanzia posta dall'art. 23.

Per altro, il principio della riserva legislativa affermato in questo articolo non va inteso nel senso che la istituzione del tributo debba avvenire « per legge », « cioè che tutti i presupposti e gli elementi della prestazione ricavino dalla legge la loro determinazione », ma va inteso nel senso che avvenga « in base alla legge », di talchè è consentito « che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la determinazione degli elementi o presupposti della prestazione ». Resta però ben fermo, anche in questi casi, il principio generale che il legislatore deve, al fine della effettiva garanzia della libertà e proprietà individuale, fissare i criteri idonei a limitare la discrezionalità delle autorità, sì da evitare ogni eventuale loro arbitrio nella determinazione della prestazione (si vedano, per tutte, la sent. n. 47 del 1957 e la n. 48 del 1961).

* * *

Circa il diritto di agire e di difendersi in giudizio, di cui all'art. 24, la Corte ha affermato che tale diritto, che è riconosciuto per tutti, non può essere negato, nè il suo esercizio può avere limitazioni per i cittadini meno abbienti. Ed in conseguenza ha dichiarato illegittimo l'antico principio del « solve et repete » (sent. n. 21 del 1961).

La Corte ha poi affermato che il diritto di difesa spetta al cittadino non solo per i procedimenti giudiziari, ma anche per quelli amministrativi, e che requisito imprescindibile di tale diritto è, tra gli altri, il « contraddittorio » (sentenze n. 2 del 1956 e n. 59 del 1959).

Circa le norme degli artt. 25 e 27 riguardanti l'ordinamento giuridico penale, hanno trovato in varie sentenze naturale precisazione i principi fondamentali del giudice naturale precostituito per legge, della legalità della pena e della tassatività in genere della legge penale, della personalità, della responsabilità penale, della irretroattività della legge; principio quest'ultimo che, secondo la Corte, la Costituzione ha accolto soltanto per le leggi penali, (sentenze n. 118 del 1957, n. 29 del 1958, n. 27 del 1961, nn. 15, 29, 88 del 1962).

Circa il principio della responsabilità civile dello Stato, di cui all'art. 28, va richiamata la sentenza n. 1 del 1962, nella quale la Corte ha ritenuto che tale responsabilità dello Stato sussiste anche verso i suoi dipendenti; osservando che, « per quanto ampia possa essere, in ipotesi, la sfera nella quale il legislatore può regolare i rapporti tra lo Stato ed i suoi dipendenti anche agli effetti della responsabilità verso di essi, non è lecito disconoscere che sarebbe in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione una legge che adottasse una disciplina tale da escludere in tutto, più o meno manifestamente, la responsabilità ».

* * *

Rispetto alla materia del lavoro e della tutela dei lavoratori specialmente contemplata negli artt. 35, 36, 37 e 38 della Costituzione, la Corte si è sempre orientata nelle sue decisioni ai principi fondamentali dell'art. 1, che pone il lavoro a fondamento della Repubblica democratica, dell'art. 3, che dichiara essere compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, e dell'art. 4 che, dopo aver affermato il diritto ed il dovere del lavoro, proclama che la Repubblica « promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Al lume di questi principi generali sono state interpretate le disposizioni specifiche dei suaccennati artt. 35-38 per la soluzione delle questioni concernenti le condizioni e la tutela del la-

voro, la retribuzione ed il minimo di trattamento economico dei lavoratori, la loro formazione professionale, le garanzie per la donna lavoratrice, l'occupazione dei mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro, il riposo settimanale, le ferie annuali retribuite, l'assistenza e previdenza sociale, ecc. (sentenze nn. 52 del 1957; 7, 30, 32, 66, 78 del 1958; 30, 38, 70 del 1960; 55 del 1961; 41, 76 del 1962).

* * *

Particolarmente delicata si è presentata la soluzione delle controversie riguardanti la effettiva portata degli artt. 39 e 40; e ciò principalmente a causa della non ancora avvenuta emanazione delle leggi sull'esercizio dei diritti contemplati in questi articoli.

Quanto all'art. 39, che attribuisce ai sindacati liberamente costituiti e registrati la potestà di stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce, la Corte ha affermato, in una recente sentenza (n. 106 del 1962), che « una legge la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima ».

Considerando tuttavia che non è stata ancora emanata la legge necessaria per regolare le forme ed il procedimento previsti dall'art. 39, la Corte ha ritenuto che la legge impugnata, del 14 luglio 1959, n. 741, contenente delega al Governo di emanare norme giuridiche con l'obbligo di uniformarsi alle clausole dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali prima dell'entrata in vigore della legge stessa, potesse considerarsi di natura « transitoria, provvisoria ed eccezionale », e come tale non diretta ad attuare il sistema previsto dall'art. 39 della Costituzione, e perciò con esso non contrastante.

D'altra parte, secondo questo stesso criterio, la Corte ha ritenuto viziata da illegittimità costituzionale la legge successiva 1° ottobre 1960, n. 1027, per la ragione che essa conteneva

una reiterazione della delega disposta con la suddetta legge n. 741 del 1959, e che pertanto, a differenza di questa, non le si potevano riconoscere i suaccennati caratteri di transitorietà ed eccezionalità.

* * *

Pronunciandosi sul disposto dell'art. 40, per cui « il diritto di sciopero è esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano », la Corte ha affermato, nella recente sentenza n. 123 del 1962, che lo sciopero è legittimo allorchè è rivolto a conseguire fini di carattere economico; ha tuttavia chiarito che la tutela concessa ai rapporti economici non rimane circoscritta alle sole rivendicazioni di indole salariale, ma che si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori.

Il diritto di sciopero non può essere disconosciuto nei confronti dei dipendenti di imprese di gestione di servizi pubblici (come quelli svolti dai dipendenti di una azienda tramviaria automobilistica municipale) che non sono attinenti alla soddisfazione di esigenze assolutamente essenziali alla vita della collettività nazionale.

Nell'individuare, in mancanza della suddetta regolamentazione legislativa prevista dall'art. 40, i limiti in cui l'esercizio del diritto di sciopero può ritenersi consentito, la Corte ha ritenuto che si possono fare valere solo quelle limitazioni che si desumono in modo necessario o dal concetto stesso dello sciopero, oppure dalla necessità di temperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali, i quali trovano ugualmente diretta protezione in altri principi consacrati nella Costituzione.

È pertanto da considerarsi legittimo lo sciopero di solidarietà allorchè la sospensione del lavoro venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolga uno sciopero già in via di svolgimento ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, e sia accertata l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e

degli altri; ma non può invece comprendersi nell'ambito del diritto riconosciuto dall'art. 40 lo sciopero di carattere politico.

Ribadendo i principi generali enunciati in questa sentenza n. 123, la Corte ha precisato nella successiva sentenza (n. 124 del 1962) sullo sciopero dei marittimi, che il diritto di sciopero, in via di massima ad essi non disconoscibile, incontra un limite invalicabile segnato dalla necessità di evitare il pericolo di danni a beni e soprattutto a persone, ed ha aggiunto che un pericolo di tal genere è inerente « ad ogni sospensione o irregolarità della prestazione del lavoro da parte dell'equipaggio di una nave, dopo l'inizio del viaggio e durante l'intero periodo della navigazione, fino al compimento del medesimo ».

* * *

Riguardo agli artt. 41 e 42, che riconoscono i diritti economici (iniziativa economica e proprietà privata), sottoponendoli nel contempo, per fini di utilità sociale, a vincoli e limiti da stabilirsi con legge, ed in riguardo all'art. 43, in base al quale ugualmente ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire allo Stato o ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, la Corte ha precisato, in numerose sentenze, la portata delle norme di tali articoli, considerandole nel loro sistema unitario, in un quadro di insieme.

Molte di queste sentenze meriterebbero di essere richiamate; ma, non essendomi qui possibile farlo, ne indicherò solo qualcuna particolarmente interessante in ordine alla disciplina dell'esercizio dei poteri in materia, attribuita al legislatore.

Mi riferisco principalmente alla precisazione di quel principio della riserva di legge, che, come ho già detto, è elemento essenziale della garanzia della libertà in generale, e che i suddetti artt. 41, 42 e 43 riaffermano in ordine ai vari casi in essi contemplati.

La Corte ha precisato che per l'adempimento del detto principio non basta che la legge determini i fini di interesse sociale da raggiungere, ma che occorre altresì che essa contenga la specificazione di tali fini, la precisazione dei criteri da seguire per il raggiungimento dei fini stessi, l'indicazione dei mezzi e la determinazione degli organi preposti alla loro attuazione (vedi, tra le tante, la sent. n. 35 del 1961).

È opportuno ricordare che tra i fini di utilità sociale che giustificano i limiti costituzionali alla libertà di iniziativa economica, la Corte ha compreso l'esigenza dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private di mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (sent. n. 38 del 1960).

* * *

Per i riflessi sulla estensione della libertà di iniziativa economica privata, sembra degna di particolare menzione la sentenza n. 129 del 12 dicembre 1957, con la quale la Corte ha affermato che: « tra i fini sociali in funzione dei quali la Costituzione consente di porre con legge ordinaria limiti alla libera iniziativa economica ed alla proprietà privata, preminente è assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e la progressività delle imposte, principi consacrati nell'art. 53 della Costituzione, alla cui attuazione non è dubbio che la nominatività dei titoli azionari possa essere diretta ».

* * *

La Corte si è altresì occupata dei concetti di espropriazione e di indennizzo, non accogliendo la tesi che l'indennizzo debba necessariamente commisurarsi al valore venale, ma contemporaneamente affermando che, in ogni caso, « l'esigenza di un indennizzo non può ritenersi soddisfatta con disposizioni che vengano ad attuare un indennizzo apparente o puramente simbolico » (sentenze nn. 61 e 118 del 1957; 46 e 47 del 1959; 5 del 1960).

Per la precisazione dei caratteri dei fini di utilità generale e delle situazioni di monopolio di cui all'art. 43, va particolarmente

citata, anche per la risonanza che ha avuto, la sentenza n. 59 del 1960 sui servizi della radiotelevisione.

Alla norma dell'art. 44 si riconnettono numerose sentenze emanate dalla Corte un materia di riforma fondiaria.

* * *

Riguardo ai rapporti politici di cui al titolo 4° della parte prima, la Corte si è pronunciata, tra l'altro, sul principio dell'eguaglianza del voto, sui requisiti stabiliti dalla legge per l'accesso dei cittadini alle cariche pubbliche, sul diritto dei cittadini chiamati a funzioni pubbliche elettive a conservare il loro posto di lavoro, ecc. (sentenze n. 56 del 1958; n. 6 del 1960 e n. 43 del 1961).

* * *

Particolare rilievo meritano alcune sentenze che in vario modo si riferiscono all'esercizio della funzione legislativa.

Richiamo la sentenza n. 9 del 1959, nella quale la Corte ha affermato che è costituzionalmente sindacabile il procedimento di formazione delle leggi anche rispetto alla cosiddetta procedura decentrata prevista dall'art. 72, terzo comma. Non sembra dubbio che « se la procedura così detta decentrata fosse applicata per l'approvazione di un disegno di legge rientrante tra quelli elencati nell'ultimo comma dell'art. 72, si avrebbe un vizio del procedimento di formazione della legge costituzionalmente rilevante, perchè consistente in una violazione della stessa Costituzione ».

D'altra parte la Corte ha escluso « che l'art. 72, deferendo al regolamento della Camera di stabilire in quali casi e forme un disegno di legge può essere assegnato a Commissioni in sede legislativa, abbia posto una norma in bianco con la conseguenza che le disposizioni inserite a tale riguardo da una Camera nel suo regolamento assumano il valore di norme costituzionali ». Ed in conseguenza ha ritenuto che, per ciò che riguarda l'interpretazione dell'art. 40 del regolamento della Camera, che esclude la procedura

decentrata per l'approvazione dei progetti in materia tributaria, debba considerarsi decisivo l'apprezzamento della Camera stessa, e che non possa perciò farsi luogo al sindacato di legittimità costituzionale.

Nella stessa sentenza la Corte ha affermato la sindacabilità del procedimento di formazione della legge anche in riguardo all'osservanza dell'art. 70, per cui, essendo il potere legislativo esercitato dalle due Camere collettivamente, occorre che il testo approvato dall'una concordi con quello approvato dall'altra, ed ha altresì precisato il senso dei termini « votazione finale » e « approvazione definitiva », adoperati nel primo e nel terzo comma dell'art. 72.

La successiva sentenza n. 39 del 1959 contiene, a sua volta, una notevole precisazione circa il significato dell'espressione « tempo limitato », la cui determinazione da parte delle Camere e la cui osservanza da parte del Governo costituiscono una condizione prescritta dall'art. 76 per la legittimità dell'esercizio del potere legislativo delegato da parte del Governo.

La Corte, dopo avere rilevato che « funzione legislativa » è quella che, secondo l'art. 70 della Costituzione, è esercitata collettivamente dalle due Camere, ha affermato che « il tempo limitato », da prestabilirsi nella legge di delegazione, « concerne precisamente l'esercizio di tale funzione, e non comprende invece adempimenti successivi a quell'esercizio, che si è esaurito con l'emanazione del provvedimento legislativo, posto che gli adempimenti stessi competono ad altri organi di natura amministrativa ». « D'altra parte (ha aggiunto) la pubblicazione nei fogli ufficiali, diretta a rendere note legalmente le disposizioni legislative, è condizione di efficacia, non requisito di validità della legge, che esiste validamente anche prima della sua pubblicazione ».

Naturalmente, s'intende, da ciò non può dedursi che i competenti organi dell'Esecutivo possano dilazionare quegli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento legislativo che sono necessari per la sua entrata in vigore.

* * *

La Corte si è occupata altresì del problema della legittimità costituzionale dell'interpretazione autentica della legge. Pur in mancanza di una disposizione espressa nella vigente Costituzione, ha ritenuto che questa non esclude la possibilità di legge interpretativa. E riferendosi al problema della interferenza delle leggi interpretative nella sfera del potere giudiziario, ha affermato che « il fatto della emanazione di una legge interpretativa non rappresenta, di per sé solo, una interferenza nella sfera del potere giudiziario », aggiungendo però che, « comunque, è certo che non può essere considerata lesiva della sfera del potere giudiziario una legge interpretativa che rispetti i giudicati e non appaia mossa dall'intento di interferire nei giudizi in corso » (sentenze nn. 118 del 1957 e 9 del 1959).

* * *

Per il contributo alla determinazione del concetto di libertà ed indipendenza del giudice, degna di menzione è la sentenza n. 8 del 20 febbraio 1962, con la quale la Corte ha stabilito che gli artt. 101, 102, 104 e 111 della Costituzione garantiscono la libertà e l'indipendenza del giudice nel senso di vincolare la sua attività alla legge e solo alla legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interferenze ed interventi al di fuori di essa, che possano influire sulla formazione del suo libero convincimento; ma, d'altra parte, non escludono la possibilità che il legislatore emani norme le quali, senza incidere su tale principio, tendano a regolare l'attività degli organi giurisdizionali dettando disposizioni vincolanti per il giudice.

* * *

Uno dei problemi principali che la Corte ha dovuto affrontare in riguardo all'ordinamento giurisdizionale è stato quello della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione.

La Corte ha ritenuto che dal principio dell'unità della giurisdizione, affermato dall'art. 102, sarebbe indubbiamente derivata la cessazione del funzionamento di tali giurisdizioni se altrimenti non fosse stato disposto, e che perciò non alla automatica soppressione di esse doveva addivenirsi, sibbene alla « loro revisione » ad opera del legislatore ordinario. Questa volontà del Costituente di procedere gradualmente a tale revisione risulta indirettamente dai successivi artt. 103 e 111, nei quali si fa riferimento a giurisdizioni speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, e ancora più espressamente dalla VI disposizione transitoria. Circa quest'ultima norma, che stabilisce il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione per tale opera di revisione, la Corte ha ritenuto che questo termine non ha carattere perentorio. Ha, d'altra parte, precisato che anche presso gli organi di tali giurisdizioni devono essere garantiti sia il diritto di difesa, sia l'idoneità, l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante, osservando che tale garanzia, prima ancora di essere scritta in disposizioni particolari della Costituzione, come l'art. 108, riposano nel complesso delle norme costituzionali relative alla magistratura e al diritto di difesa (sentenze nn. 12 e 41 del 1957 e 92 del 1962).

Quanto alle sezioni specializzate che possono venire istituite presso gli organi giudiziari ordinari in base all'art. 102, secondo comma, la Corte ha ritenuto che l'istituto delle sezioni specializzate va configurato non come un *tertium genus* fra le giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria, bensì come *species* di questo ultimo. E mentre ha escluso che sia motivo di illegittimità costituzionale la prevalenza numerica nella composizione di talune di queste sezioni degli « esperti » rispetto ai giudici togati, ha tuttavia ribadito che anche questi esperti debbono avere quei requisiti di idoneità ed indipendenza ed imparzialità che, siccome si è detto, sono necessari per tutti i giudici in genere (sent. n. 108 del 1962).

La Corte si è anche occupata delle disposizioni della Costituzione riguardanti i Tribunali militari (sentenze nn. 119 del 1957 e 29 del 1958).

Con riferimento all'art. 112, la sentenza n. 22 del 1959 ha affermato il principio dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, escludendo che tale esercizio possa essere rimesso ad una valutazione discrezionale. Il quale principio dell'obbligatorietà non impedisce, peraltro, che la legge stabilisca in via generale determinate condizioni perchè l'azione penale possa essere promossa e proseguita.

* * *

Largamente impegnata è stata l'attività della Corte nel campo dell'ordinamento regionale.

Nel risolvere le questioni sottoposte al suo esame dallo Stato e dalle singole Regioni finora costituite, sia in sede di sindacato di legittimità costituzionale delle leggi statali o regionali, sia in sede di decisione di conflitti di attribuzione per atti amministrativi che lo Stato o le Regioni assumevano rientrare nella sfera della propria competenza, la Corte ha sempre sentita ed affermata la necessità di coordinare ed armonizzare i due principi fondamentali dell'unità ed indivisibilità dello Stato, da un lato, e dell'autonomia regionale, dall'altro, che sono stati contemporaneamente posti a base del nuovo ordinamento politico-territoriale dal disposto generale dell'art. 5 della Costituzione e dalle disposizioni specifiche contenute nel titolo 5° della seconda parte di essa, e negli statuti speciali delle Regioni: Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige.

A titolo puramente esemplificativo, richiamerò talune sentenze nelle quali trovano particolari riconoscimenti, a seconda della singolarità dei casi, l'una o l'altra esigenza.

In riguardo alla prima esigenza va anzitutto notato che la Corte ha fin dalle prime sentenze affermato, ed in seguito costantemente ribadito, che le Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute al rispetto di quei principi espressamente enunciati dalla Costituzione od anche impliciti, necessariamente discendenti dal principio generalissimo della unità ed indivisibilità della Repubblica, che l'art. 5 pone come una delle basi fondamentali del

nostro Stato e che perciò costituisce un limite insuperabile per le autonomie regionali.

A questa prima esigenza possono ricondursi, per esempio, le pronunce della Corte nelle quali si afferma:

- l'unità della giurisdizione costituzionale (sent. n. 38 del 1957);
- l'applicazione alle Regioni delle norme contenute negli artt. 51, 81, 97, 120, ecc. della Costituzione (sentenze nn. 6 del 1956; 105 del 1957; 13, 49 del 1961);

- l'esclusione di una competenza regionale in materia penale (sent. n. 6 del 1956) e nelle materie regolate dal diritto privato ed in particolare dal codice civile, salvo eccezioni nei rapporti intersubiettivi privati giustificate da situazioni ambientali particolari nelle singole Regioni, circoscritte nel tempo (sent. n. 109 del 1957);

- l'incompetenza delle Regioni a legiferare su materie che non siano loro attribuite da esplicita disposizione costituzionale (sent. nn. 124 del 1957 e 66 del 1961); l'impossibilità che si applichino in via analogica istituti che non siano per esse previsti nella Costituzione e negli statuti regionali, quali la decretazione di di urgenza e la delegazione legislativa (sentenze nn. 50 del 1959 e 32 del 1961);

- la necessità che il puro e semplice rinvio alla « legge » fatto dalla Costituzione venga riferito unicamente alla legge dello Stato (sent. n. 4 del 1956).

Quanto invece all'altra esigenza della garanzia costituzionale delle autonomie regionali, indico, sempre a titolo puramente esemplificativo, alcune sentenze nelle quali si afferma:

- che deve escludersi la facoltà del Governo dello Stato di annullare di propria autorità gli atti amministrativi del Governo regionale, in base al potere generale di annullamento di atti illegittimi che trova il suo fondamento nella legge comunale e provinciale; e ciò per la ragione che, essendo proponibile rispetto agli atti regionali che invadono la competenza dello Stato il conflitto di attribuzione, è esperibile da parte del Governo dello Stato questo rimedio e non anche quello dell'annullamento d'ufficio (sent. n. 38 del 1959);

– che non è consentito l'assoggettamento della Regione ad ordini o direttive dell'Amministrazione statale in materie rientranti nella competenza amministrativa della Regione, perchè ciò costituisce violazione non solo della competenza di essa, ma degli stessi principi fondamentali dell'autonomia (sent. n. 15 del 1957);

– che violano il principio dell'autonomia regionale le norme delle leggi statali che pongano alla Regione l'obbligo di « provvedere d'intesa » con lo Stato nell'esercizio di funzioni amministrative demandate alla competenza della sola Regione, nonchè quelle norme che prevedono l'impugnativa in via amministrativa delle pronunce degli organi di controllo sugli atti degli enti locali costituiti dalle Regioni (sentenze nn. 22 del 1956 e 73 del 1961).

Accanto ai due suindicati gruppi di pronunce, potrebbe configurarsene un terzo, nel quale la competenza dello Stato e quella della Regione in determinate materie sono considerate coesistenti.

Così, ad esempio, la sentenza n. 43 del 1958, che dichiara spettare alla Regione siciliana la competenza a determinare le tariffe nei trasporti in concessione regionali in Sicilia, nonchè ad autorizzare mutamenti successivi di esse, e che nel contempo afferma competere agli organi dello Stato il potere di coordinamento generale dei prezzi;

– la sentenza n. 40 del 1961, nella quale si afferma che il diritto allo scioglimento dei consigli dei comuni e degli enti locali spetta alla Regione siciliana, quando la causa del provvedimento sia la persistente violazione della legge, e che spetta invece allo Stato quando la causa risieda nella tutela dell'ordine pubblico, ecc.

Degno di menzione è il principio enunciato dalla Corte che la legge dello Stato è operativa in tutto il territorio della Repubblica anche per le materie di competenza esclusiva o primaria delle Regioni, ma che non ha efficacia o cessa di averla qualora nelle dette materie sia prima intervenuta o intervenga dopo la legge regionale valida (sent. n. 7 del 1958).

Credo opportuno sottolineare inoltre che la Corte, nell'affermare che l'effettivo trasferimento alle Regioni di funzioni sta-

tali è condizionato dall'emanazione di norme di attuazione da parte dello Stato, ha posto in luce l'esigenza che si provveda a completare la serie delle « norme di attuazione » degli statuti regionali, in modo da consentire alle Regioni di esercitare in concreto la potestà di cui sono titolari nel quadro del sistema della unità politica dello Stato.

* * *

Per quanto attiene alla materia di cui alla sez. 1^a del titolo sesto, riguardante la Corte costituzionale, è da segnalare, oltre la suindicata sentenza n. 38 del 1957, con la quale la Corte affermò l'unità della giurisdizione costituzionale, la sentenza n. 13 del 1960, con la quale, dopo avere precisato la materia e la portata della sua funzione di controllo costituzionale, ha messo in rilievo: « È pertanto da respingere l'opinione che la Corte possa essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e tanto profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati degli organi giurisdizionali ».

* * *

Hanno formato oggetto del giudizio della Corte anche diverse disposizioni transitorie e finali, come la VI, l'VIII, la IX, la XII, la XV (sentenze nn. 1, 32, 41, 119 del 1957; 40, 45, 58, 74 del 1958; 11, 30 del 1959; 41 del 1960; 22, 42, 49 del 1961; 14, 65, 83, 87 del 1962).

* * *

Un cenno giova infine fare alla particolarità di taluni dispositivi delle decisioni della Corte.

Allo scopo di meglio adeguare le pronunce ai casi concreti, la Corte ha adottato talvolta varie formule o tipi di dispositivo.

Così, ad esempio, quando per la dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata ha adottato la formula « in parte » o « per la parte in cui », e soprattutto quando ha adottato l'altra formula « illegittima in quanto », ed ancora più quando ha fatto riferimento alla motivazione con la formula « ai sensi e nei limiti della motivazione ».

Altra volta invece, come in una delle primissime sentenze (la n. 3 del 1956), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata contro una norma (quella contenuta nell'art. 57, n. 1, del codice penale), la Corte, rendendosi interprete della necessità di un intervento chiarificatore del legislatore, ha nello stesso dispositivo aggiunto: « salva la revisione del testo dell'art. 57, n. 1, codice penale, al fine di renderlo anche formalmente più adeguato alla norma costituzionale ».

* * *

Per valutare appieno l'efficienza del lavoro della Corte è bene tenere anche presente come tale lavoro viene svolto.

Le grandi questioni, che nella giurisprudenza della Corte trovano soluzione, sono dibattute non nell'atmosfera accesa dei conflitti politici, ma nell'aria serena propria di una Corte di giustizia, dopo ampi approfonditi dibattiti condotti da eminenti avvocati, sia dell'Avvocatura dello Stato che del libero Foro, dei quali la Corte apprezza l'alto contributo, e dopo approfondite discussioni dei Giudici nella Camera di consiglio.

A quest'ultimo riguardo va notato che tali discussioni non si limitano alla sola decisione della controversia, ma si estendono alla motivazione ed alla elaborazione dell'intero testo della sentenza, cosicché ne risulta di molto più oneroso il lavoro dei Giudici, con indubbio vantaggio però per la ponderatezza delle decisioni.

Per precisare ancora il modo con cui i Giudici svolgono il proprio lavoro, giova aggiungere che, a differenza del metodo comune alla decisione dei giudizi da parte delle autorità giurisdizionali,

secondo il quale è sempre indicato il nome dell'estensore, la Corte costituzionale ha adottato, con le Norme integrative da essa stessa dettate, un sistema per cui il nome dell'estensore non deve essere indicato.

In tal modo il contenuto delle sentenze risulta il prodotto di una attività ispirata all'applicazione integrale del principio della collegialità, con la conseguenza che la personalità dell'estensore viene assorbita e si trasfonde in quella unitaria del Collegio.

Ho creduto doveroso fare questi accenni perchè possano anch'essi servire al futuro storico della Corte.

III.

Da questa, sia pur sommaria e necessariamente incompleta esposizione dell'attività della Corte costituzionale, mi pare risulti chiaramente che, attraverso le sue pronunce, si è venuta formando una somma di giurisprudenza costituzionale di indubbia vasta portata.

L'evidente importanza di questa giurisprudenza trova conferma tra l'altro, nel fatto che in molte ordinanze, con le quali i giudici di merito propongono alla Corte questioni di legittimità costituzionale, si fa riferimento, oltre che alle disposizioni della Costituzione, anche alle sentenze della Corte, e trova altresì conferma nell'interesse teorico e pratico con cui le sue decisioni sono attese e quindi esaminate sia dai giuristi che dal grande pubblico.

È opportuno, a questo punto, rilevare che, nel suo compito di suprema interprete e garante della Costituzione, la Corte costituzionale continua bensì, in un certo senso, attraverso l'interpretazione, l'opera del Costituente, ma che non diventa per ciò un organo superlegislativo, giacché anche quando prospetta, come ha fatto in parecchie pronunce a cominciare da quella n. 3 del 1956 poc'anzi citata, l'esigenza obbiettiva di un intervento del legislatore, non ne tocca la sfera di sua esclusiva competenza, siccome è stato riaffermato nella sentenza n. 64 del 1961 ed in quella più recente n. 30 del 1962.

Con le sue sentenze la Corte costituzionale ha apportato ed apporta un contributo essenziale alla chiarificazione e talora anche all'integrazione stessa dell'ordinamento costituzionale, ma sempre attraverso l'interpretazione della Carta fondamentale.

* * *

Guardando, nel complesso, l'attività svolta dalla Corte in questi primi sette anni formativi della sua vita, che rappresentano, siccome ho detto, un ciclo di importanza storica nell'attuarsi della Costituzione, può adunque ben dirsi, senza tema di esagerare, che ormai l'ordinamento costituzionale italiano vigente non può essere integralmente conosciuto ed inteso senza la conoscenza della giurisprudenza della Corte costituzionale.

È quindi evidente che la vita ed il regolare funzionamento dell'ordinamento costituzionale non possono scompagnarsi dalla vita e dalla efficienza della Corte costituzionale per la garanzia di quei principi di rispetto della persona umana, di libertà, di democrazia e di giustizia, che stanno a base della Costituzione, e la cui integrale attuazione è indispensabile per l'ordinato vivere dei cittadini ed il pacifico progresso civile e sociale della Nazione.

INDICE

I.

GENESI DELLA CORTE E VARIETÀ DELLE CONTROVERSIE TRATTATE Pag. 5

II.

CONTENUTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE CON RIFERIMENTO AGLI ARGOMENTI SEGUENTI:

— Competenza della Corte ed instaurazione dei giudizi	» 12
— Interpretazione	» 15
— Diritti e doveri	» 18
— Il principio d'uguaglianza e gli altri principi delle « Disposizioni fondamentali » della Costituzione . . .	» 20
— I diritti tradizionali di libertà (libertà personale, di circolazione, di riunione ed associazione, di manifestazione del pensiero, di agire e di difendersi in giudizio, ecc.)	» 24
— Il lavoro e la tutela dei lavoratori	» 27
— Contratti collettivi di lavoro e diritto di sciopero . .	» 28
— Iniziativa economica, proprietà privata, finalità sociali, programmi, espropriazione ed indennizzo	» 30
— L'esercizio della funzione legislativa ed interpretazione autentica delle leggi	» 32
— L'esercizio della giurisdizione	» 36
— L'unità della giurisdizione costituzionale	» 39
— Caratteristiche di taluni dispositivi delle sentenze . .	» 40
— Come è applicato dalla Corte il principio collegiale . .	» 40

III.

LA NECESSITÀ DELLA CORTE PER LA VITA ED IL PROGRESSO DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE » 41